



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978

G. Corso



Religione e sicurezza integrata

ISSN 0394-2732

D. Romano - M. Ventura - G. Fattori - D. Curtotti - P. Annicchino - V. Ricciuto - T.F. Giupponi
E. Gianfrancesco - G. Tropea - A. Vendaschi - I. Ruggiu - A. Pin - G. Corso - N. Marchei - F. Alicino
D. Milani - A. Casiere - I.A. Caggiano - P.B. Helzel - S. Amato - A. Benzo - S. Baldassarre

Libertà religiosa, multiculturalismo e controllo del fenomeno terroristico*

Guido Corso

Professore emerito di Diritto amministrativo, Università di Roma Tre

ABSTRACT

Le costituzioni europee emanate dopo la Seconda guerra mondiale garantiscono il libero esercizio della religione, che non conosce li-

miti di sicurezza, ma qualcosa è cambiato per effetto dell'immigrazione di persone di religione musulmana. La pratica di questa religione non è pericolosa di per sé (e quindi un divieto o una limitazione sarebbero incostituzionali); ma è vero che molte azioni di terrorismo sono compiute in nome di Allah e grazie a una motivazione religiosa i crimini ottengono legittimazione tra gli immigrati musulmani. La sicurezza non è messa in pericolo dalla religione musulmana, ma da persone terroriste o "radicalizzate" che si suppone siano motivate dalla religione. Questo è uno dei problemi sollevati da un cambiamento radicale avvenuto nelle società europee; la loro trasformazione in società multietniche e multiculturali. Una soluzione è ancora in parte sconosciuta.

SOMMARIO

1. Limiti alla libertà religiosa e movente terroristico – 2. Multireligiosità, libertà religiosa e controllo del fenomeno terroristico.

1. Limiti alla libertà religiosa e movente terroristico

Come ha ricordato Francesca Rosa nel volume curato da Gabriele Fattori, la sicurezza è prevista dalla Costituzione italiana come limite della libertà di circolazione e della libertà di riunione (artt. 16 e 17), ma non della libertà religiosa.

* Elaborato nell'ambito delle ricerche del progetto PRA-HE 2021 "Re.co.se - Religion and Comprehensive Security" finanziato dall'Università degli Studi di Foggia (bando PRA_HE 2021 UNIFG finanziato dall'Unione europea mediante il programma Next Generation EU e dal programma MUR-Fondo Promozione e Sviluppo-DM 737 del 2021).



Quest'ultima non conosce alcun limite, se professata in "forma individuale", e conosce invece il limite, più che altro teorico, del buon costume solo per i riti religiosi (che presuppongono l'esercizio delle libertà religiose in forma "associata", art. 19).

È vero, tuttavia, che l'esercizio della libertà religiosa può implicare l'esercizio della libertà di circolazione (le processioni), della libertà di riunione (le manifestazioni collettive di culto) e della libertà di associazione (sono associazioni, dal punto di vista del diritto privato, le articolazioni della Chiesa cattolica, art. 7, e le confessioni acattoliche art. 8 Cost.).

È estremamente improbabile che una processione o una riunione a scopo di culto possano mettere in pericolo la sicurezza e che la sicurezza venga in rilievo come limite della libertà di culto.

Questa prospettazione, interna all'ordinamento italiano, non coincide con quella propria delle Linee Guida OSCE-ODHIR 2019, Freedom of Religion or Belief and Security. L'idea di *comprehensive security*, o sicurezza integrata, è stata formulata anche sulla base di episodi gravi di terrorismo e radicalismo di matrice religiosa (essenzialmente di matrice islamica), che hanno messo in discussione il ruolo della religione come esperienza pacificatrice che affratella gli uomini.

Ovviamente non basta che il terrorista, lanciando una bomba o abbattendo con una raffica di mitra fedeli raccolti in preghiera, urla Allah Akbar, per affermare l'esigenza di una conciliazione tra religione e sicurezza. Occorre preliminarmente stabilire se il terrorista sia mosso effettivamente da motivazione religiosa o non stia piuttosto semplicemente cercando di legittimare il suo operato con una motivazione religiosa (alla quale magari non crede).

Come segnalano Susan Kerr e Johannes Hailer nell'articolo sul Contro-Terrorismo pubblicato nella *Review of Faith & International Affairs*¹, gli studiosi si sono chiesti se i terroristi che uccidono in nome di Dio sono realmente motivati dalla religione e se impiegano una tattica per reclutare seguaci e accentuare l'impatto della loro azione.

Che in molti casi sia quest'ultima la risposta, lo conferma la cronaca avvincente che Emmanuel Carrère ha fatto come giornalista al processo per la strage del Bataclan (V. 13: Cronaca giudiziaria, Adelphi, 2023). L'Islam non c'entra nulla

¹ S. KERR, J. HAILER, *Counter-terrorism, Discrimination, and Freedom of Thought, Conscience, Religion, or Belief*, in *The Review of Faith & International Affairs*, n. 4/22, pp. 12, 13.

o c'entra poco con le ragioni che hanno spinto gli attentatori a uccidere novanta persone (compresi sette di loro).

2. Multireligiosità, libertà religiosa e controllo del fenomeno terroristico

La libertà religiosa, riconosciuta dalla Costituzione italiana, dalla Costituzione europea, della Costituzione USA ecc., implica la possibilità, o la certezza, che in uno stesso Stato convivano più confessioni religiose. È un'eredità del cristianesimo che implica l'esistenza di una Chiesa e di uno Stato (date a Cesare quel che è di Cesare). Dopo le lotte religiose che hanno insanguinato l'Europa nei secoli sedicesimo e diciassettesimo, si è consolidato oggi un assetto in cui lo Stato non ha una religione (Stato a-confessionale) e più religioni coesistono al suo interno. Come si legge nel primo emendamento della Costituzione USA, «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof».

Non è tuttavia questo l'assetto che prevale nel mondo.

In Asia e in Africa prospera in molti Paesi quello che Brett. G. Scharff definisce nazionalismo religioso. Una religione particolare viene strettamente associata alla "nazione": «il nazionalismo religioso alimenta la discriminazione e l'ostilità, e può alla fine facilitare le peggiori tendenze, inclusi la persecuzione, l'espulsione, perfino il genocidio». Scharff segnala che il nazionalismo religioso tende a sfociare nell'"autoritarismo religioso", ossia in un regime in cui gruppi religiosi si identificano in un leader politico autoritario o in un movimento politico autoritario. Un leader che mira a perpetuare se stesso nell'ufficio, anche se è stato eletto democraticamente, utilizzando a questo fine la distribuzione delle spoglie del potere ad amici e alleati. L'Afganistan con i Talebani; l'Iran con gli Ayatollah; la Russia con la Chiesa ortodossa; il Myanmar con i gruppi buddisti a sostegno del colpo di stato militare e la persecuzione dei musulmani Rohingya e dei cristiani; e infine la Cina, ove non c'è una religione prevalente, ma c'è un assetto politico in cui il Capo, Xi Jinping, gode di un culto quasi religioso, una sorta di monopolio religioso secolare².

² B.G. SCHARFFS, *A Commitment to Religious Freedom as the Bond that Makes Us Free*, in *The Review of Faith & International Affairs*, n. 4/22, p. 24.



In Europa la questione dei rapporti tra religione e sicurezza è sorta a seguito di massicce immigrazioni di persone provenienti da Paesi musulmani.

Anche se la motivazione religiosa di attentati terroristici è spesso pretestuosa, è vero che gli attentatori sono figli di una cultura in cui il valore della vita terrena è relativo, e il timore della morte è meno intenso perché temperato dalla prospettiva di una vita ultraterrena in cui il martire verrà premiato.

E anche se non si arriva all'attentato terroristico, esiste un ampio strato di musulmani "radicalizzati", educati all'odio per gli infedeli e comunque all'odio per le società che li ospita. Il fatto (solo apparentemente) sorprendente è che quest'opera di catechizzazione influisce meno su coloro che sono immigrati, e più sui loro figli e nipoti, che si sono acculturati anche alle ideologie sovversive o rivoluzionarie occidentali.

È per questo che si pone un problema di controllo di un fenomeno, che è del tutto sconosciuto ai politici e agli studiosi che hanno elaborato le costituzioni del secondo dopoguerra e hanno formulato le disposizioni costituzionali in tema di religione, libertà religiosa e rapporto tra Stato e confessioni religiose.

La risposta va affidata alle tecniche proprie del diritto di polizia, del diritto amministrativo e del diritto penale. Come ha avuto chiaro Gabriele Fattori, quando ha previsto, nel volume da lui curato *Libertà religiosa e sicurezza*, un capitolo sulle misure amministrative (Michele Trimarchi) ed uno sul diritto penale (Giandomenico Salcuni)³.

Gli Stati europei sono obbligati ad anticipare la soglia dell'intervento preventivo e ampliare l'arco delle misure di prevenzione (allontanamenti, dinieghi di permessi di soggiorno o di rinnovo degli stessi, espulsioni ecc.). Il tutto nel quadro delle garanzie costituzionali della libertà fondamentale e con la consapevolezza che queste sono riconosciute come diritti umani, che competono all'uomo in quanto tale, e non soltanto al cittadino.

L'anticipazione della soglia punitiva nel diritto penale e l'allargamento della nozione di sicurezza nel diritto amministrativo devono, tuttavia, fare i conti con il rischio di effetti perversi delle misure adottate: il rischio che una stretta nel controllo del radicalismo musulmano possa incentivarlo invece di arginarlo, donandogli un'aureola di martirio che suscita un nuovo proselitismo.

³ G. FATTORI, *Libertà religiosa e sicurezza*, Pacini Giuridica, Pisa, 2021.



È un serio problema generato da una progressiva trasformazione delle società occidentali in società multietniche e multiculturali.

Una trasformazione che richiede risposta che in parte non conosciamo.

